

Codice A15060

D.D. 11 febbraio 2015, n. 66

CIG in deroga - Proroghe delle modalita' gestionali 2013 fino alla data di entrata in vigore del D.I. n. 83473 dell'1/8/2014 - Autorizzazione alla liquidazione dell'integrazione salariale da parte dell'INPS delle domande contenute nella Tranche n. 131-2014.

VISTI

- l'art. 19 del Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito nella Legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successivamente modificato dall'art. 7-ter del Decreto Legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito nella Legge 9 aprile 2009, n. 33, recante “Potenziamento ed estensione degli strumenti di tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro o di disoccupazione, nonché disciplina per la concessione degli ammortizzatori in deroga”;
- la Convenzione fra Regione Piemonte e Direzione Regionale INPS sottoscritta in data 10 luglio 2009, che regola le modalità attuative e gestionali e i flussi informativi relativi agli ammortizzatori sociali in deroga, di cui la Giunta Regionale ha preso atto con Deliberazione n. 23-11742 del 13 luglio 2009;
- la Legge 28 giugno 2012, n. 92, di riforma del mercato del lavoro, che all’articolo 2, commi 64, 65 e 66 prevede la possibilità di disporre per gli anni 2013-2016, sulla base di specifici accordi, la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga al fine di garantire la graduale transizione verso la riforma degli ammortizzatori sociali delineata agli articoli 2 e 3.
- l’intesa raggiunta fra Governo, Regioni e Province Autonome il 22 novembre 2012 sugli ammortizzatori sociali in deroga e sulle politiche attive del lavoro per l’anno 2013, che fornisce un inquadramento generale in materia, in sostanziale linea di continuità con gli accordi sottoscritti per le annualità precedenti in data 12 febbraio 2009 e 20 aprile 2011, ma tenendo conto dell’esaurimento dell’esperienza del cofinanziamento regionale e del sistema di politiche attive connesso alle deroghe sostenute dal Fondo Sociale Europeo avviata con l’intesa del 12 febbraio 2009, e delle innovazioni introdotte dalla citata L. 92/2012;
- l’Accordo Quadro fra Regione Piemonte, Direzione Regionale INPS e parti sociali piemontesi del 21 dicembre 2012 relativo all’annualità 2013, e gli accordi di proroga delle modalità generali di gestione ivi previste, estese in un primo momento fino al 31 marzo 2014, in base all’intesa del 17 dicembre 2013, successivamente fino al 30 giugno 2014, con l’intesa del 27 marzo 2014, a seguito della Nota Ministeriale n. 43332 del 16 dicembre 2013, con cui il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali invitava le Regioni e le Province Autonome a provvedere nel 2014 a concessioni di ammortizzatori in deroga limitate nel tempo e, comunque, non superiori a 6 mesi, nel limite delle risorse finanziarie disponibili, nelle more dell’entrata in vigore dei nuovi criteri per il riconoscimento degli interventi sugli ammortizzatori sociali in deroga, di cui all’articolo 4, comma 2 del Decreto Legge n. 54/2013, convertito nella Legge n. 85/2013;
- l’intesa raggiunta fra i firmatari dell’Accordo Quadro in data 11 febbraio 2014 che modifica le percentuali di riparto dei fondi disponibili tra CIG e mobilità in deroga, tenuto conto delle risultanze del monitoraggio in corso e del sensibile calo delle richieste di mobilità in deroga in seguito all’entrata a regime dell’ASpI, in base al quale viene riservato alla CIG il 93% delle risorse disponibili, invece del 90% precedentemente previsto, e alla mobilità in deroga il restante 7%, a partire dall’annualità 2013;
- l’ulteriore accordo di proroga fino al 31 agosto 2014 sottoscritto in data 30 giugno 2014 e integrato dall’Addendum del 7 luglio 2014, di modifica dei limiti di richiesta previsti per la CIG in deroga, in relazione alla Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot. 40/0024020

del 26 giugno 2014, che dispone che le Regioni possano concedere per le motivazioni sopra citate prestazioni di CIG in deroga per periodi non superiori ad 8 mesi nel 2014;

- il Decreto Interministeriale n. 83473 del 1° agosto 2014, con cui il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in attuazione delle disposizioni contenute all'articolo 4, comma 2 del Decreto Legge n. 54/2013, convertito con modificazioni nella Legge n. 85/2013, stabilisce nuove regole gestionali per gli ammortizzatori sociali in deroga, che si applicano agli accordi sindacali preliminari alla domanda di CIG in deroga sottoscritti a partire dalla data del 4 agosto 2014 e subentrano alla normativa regionale, prevedendo, in particolare, per l'intera annualità 2014, con validità retroattiva, una durata massima di 11 mesi delle richieste di CIGD presentate per singola unità produttiva e il requisito di un'anzianità aziendale dei lavoratori interessati di almeno otto mesi, in luogo dei 90 giorni previsti dall'articolo 8, comma 3 del Decreto Legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni dalla Legge 20 maggio 1988, n. 160;

- La Circolare della Direzione Generale degli Ammortizzatori sociali e I.O. del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 19 dell'11 settembre 2014, di attuazione del Decreto Interministeriale sopra citato, con cui all'art. 4.1.1, comma 4 si dispone, in particolare, che il requisito dell'anzianità aziendale non venga modificato retroattivamente, ma venga portato a 8 mesi per il 2014 solo a partire dalle prestazioni concesse in base ad accordi stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del Decreto;

- L'Accordo sottoscritto fra la Regione e le parti sociali in data 12 settembre 2014, a valere dalla data di entrata in vigore del Decreto Interministeriale di cui sopra fino al 31 dicembre 2015, che stabilisce le deroghe ai nuovi criteri gestionali per le ultime mensilità dell'anno, ma non produce effetti sulle autorizzazioni operate con il presente provvedimento;

- la Circolare congiunta Regione-INPS del 1° febbraio 2013, che specifica nel dettaglio le modalità e i termini di gestione degli ammortizzatori sociali in deroga per l'anno 2013, sulla base delle linee generali contenute nell'Accordo quadro del 21 dicembre 2012 prima citato, e che mantiene la sua validità anche fino alla data di entrata in vigore del Decreto Interministeriale n. 83473, a seguito delle proroghe dell'Accordo Quadro 2013 prima citate, fatti salvi gli opportuni aggiornamenti e le specifiche applicative contenute nelle intese di proroga di cui sopra;

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 27-7331 del 31 marzo 2014, con cui si autorizza la Direzione Regionale Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro a gestire gli ammortizzatori sociali in deroga per il primo trimestre 2014, sulla base delle indicazioni contenute nell'Accordo Quadro del 21 dicembre 2012 e nella sua proroga fino al 31 marzo 2014 sottoscritta il 17 dicembre 2013, e delle istruzioni operative riportate nella Circolare congiunta Regione-INPS del 1° febbraio 2013, con provvedimenti di autorizzazione, annullamento, decadenza, revoca o reiezione, a seconda dell'esito delle istruttorie sulle istanze presentate, delle attività ispettive svolte dagli organi competenti e delle eventuali verifiche interne o dell'INPS sulle domande autorizzate;

- La Deliberazione di Giunta Regionale n. 34-153 del 21 luglio 2014, con cui si autorizza la Direzione Regionale Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro a gestire le domande di mobilità in deroga fino al 31 agosto 2014, a seguito delle proroghe sottoscritte il 27 marzo 2014 e il 30 giugno 2014, demandando ad un successivo provvedimento l'autorizzazione alla gestione delle domande di CIG in deroga con inizio posteriore al primo trimestre 2014, in mancanza della copertura finanziaria dell'intervento;

- La Deliberazione di Giunta Regionale n. 22-263 del 28 agosto 2014, assunta in considerazione dello stanziamento di risorse disposto con il Decreto Ministeriale n. 83527 del 6 agosto 2014 più avanti citato, a copertura delle domande di CIG in deroga pervenute dopo il I trimestre 2014, con cui si autorizza il Settore Lavoro della Direzione Regionale Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro a gestire le domande di Cassa Integrazione in deroga fino all'entrata in vigore dei nuovi criteri gestionali, in relazione alle proroghe sottoscritte il 27 marzo 2014 e il 30 giugno 2014 e delle istruzioni operative riportate nella Circolare congiunta Regione-INPS del 1° febbraio 2013, con le

medesime modalità operative previste per il primo trimestre 2014;

- La Deliberazione di Giunta Regionale n. 19-890 del 12 gennaio 2015, con cui si autorizza la Direzione Coesione Sociale a gestire le domande di CIG in deroga a partire dalla data di entrata in vigore del Decreto Interministeriale n. 83473 sopra citato fino al 31 dicembre 2015, ivi incluse le domande con decorrenza dal 1° settembre 2014 rientranti ancora nella normativa regionale precedente in quanto la comunicazione di attivazione o l'eventuale accordo sindacale di riferimento hanno una data precedente al 4 agosto 2014;
- la normativa generale sulla Cassa Integrazione Guadagni, e in specie la Legge 20 maggio 1975 n. 164, la Legge 23 luglio 1991 n. 223, e l'articolo unico della Legge 13 agosto 1980, n. 427, così come modificato dall'art. 1, comma 5 del D.L. 16 maggio 1994, n. 299, convertito con Legge 19 luglio 1994, n. 451;
- il Decreto Legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, "Conferimento alle Regioni ed agli Enti Locali di funzioni e compiti in materia del Mercato del Lavoro";
- la Legge Regionale 22 dicembre 2008, n. 34, "Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro";
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali".

DATO ATTO

- che le risorse stanziare nel 2013 dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze con i Decreti Interministeriali n. 73648, n. 73649 del 6 giugno 2013, n. 74286 del 4 luglio 2013 e n. 76772 del 7 novembre 2013, ammontano complessivamente a 1.830 milioni di Euro, e prevedono per la Regione Piemonte, in base ai riparti predisposti dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, un'assegnazione totale di 137.273.575,96 Euro, i cui eventuali residui, come indicato nella Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale per le Politiche Attive e Passive, prot. 0041602 del 4 dicembre 2013, possono essere utilizzati per la gestione 2014;
 - che con Decreto Interministeriale n. 78641 del 22 gennaio 2014 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha stanziato per la gestione 2014 degli ammortizzatori in deroga 400 milioni di Euro, di cui 29.982.150 assegnati alla Regione Piemonte;
 - che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha disposto per la gestione 2014 degli ammortizzatori in deroga con Decreto Interministeriale n. 83527 del 6 agosto 2014 un successivo stanziamento di 400 milioni di Euro, di cui 29.982.150 assegnati alla Regione Piemonte.
- che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha disposto per la gestione 2014 degli ammortizzatori in deroga con Decreto Interministeriale n. 86486 del 4 dicembre 2014 un ulteriore stanziamento di 503 milioni di Euro, di cui 37.477.687 assegnati alla Regione Piemonte.

CONSIDERATO

- che il comma 8 dell'art. 19 della L. 2/2009 stabilisce che "le risorse finanziarie destinate agli ammortizzatori sociali in deroga ... possono essere utilizzate con riferimento a tutte le tipologie di lavoro subordinato, compresi i contratti di apprendistato e di somministrazione", e che pertanto dal 1° gennaio 2009 gli apprendisti e i lavoratori somministrati o con contratto a termine in genere inseriti nelle domande possono fruire del trattamento di integrazione salariale, da cui erano esclusi

prima di tale data;

- che con le proroghe dell'Accordo Quadro 2013 prima citate si è stabilito che i datori di lavoro possono richiedere un periodo di CIGD continuativo con inizio nell'anno 2014 della durata massima di 3 mesi, e comunque non oltre il 31 agosto 2014;
- che l'Addendum del 7 luglio 2014 all'accordo di proroga del 30 giugno 2014 ha eliminato i vincoli temporali fino ad allora stabiliti nella gestione delle domande di CIG in deroga (tetto di richiesta massimo per singola unità produttiva di 910 giorni a partire dall'anno 2010 e specifici limiti di richiesta in caso di aziende in cessazione o procedura concorsuale), introducendo il solo vincolo della durata massima di richiesta di 8 mesi nell'anno 2014, secondo quanto indicato nella Nota Ministeriale prot. 40/0024020 del 26 giugno 2014;
- che, visti i risultati positivi finora conseguiti nel 2013, si intende proseguire con autorizzazioni a consuntivo, sulla base delle rendicontazioni dichiarate sull'applicativo gestionale *on-line* della Regione, sistema che consente di massimizzare l'erogazione dei fondi disponibili coprendo il maggior numero possibile di domande;
- che le domande sono organizzate in *tranches* omogenee, da trasmettere all'INPS con le procedure di interscambio telematico previste dalla Convenzione Regione-INPS del 10 luglio 2009 prima citata e concordate nei tavoli tecnici a livello nazionale fra Regioni, INPS e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- che spetta alla Regione la verifica del rispetto delle scadenze previste per l'invio della domanda e la prima istruttoria della stessa, in relazione alla completezza e congruenza dei dati riportati e della documentazione integrativa fornita, al rispetto dei limiti di richiesta di CIGD prima citati, al ricevimento della marca da bollo e al possesso da parte dei dipendenti in elenco del requisito dei 90 giorni di anzianità aziendale richiesto;
- che spetta all'INPS l'accertamento dell'acquisizione dei moduli SR41, che, come previsto dalla Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot. 14/15340 del 14 giugno 2010, in caso di invio tardivo vanno trasmessi all'INPS entro il termine ultimativo di 60 giorni dalla data di fine del periodo di sospensione autorizzato, l'ulteriore controllo del possesso del requisito dei 90 giorni di anzianità aziendale in relazione alle informazioni contenute nella banca dati dell'Istituto, nonché la verifica che nel consuntivo generale non sia stato superato il monte ore riportato nell'autorizzazione regionale e che il numero e i nominativi dei dipendenti che hanno effettivamente fruito della CIG corrispondano con quelli riportati nell'istanza;
- che l'autorizzazione regionale è quindi subordinata all'accertamento da parte dell'INPS della sussistenza di detti requisiti, per cui l'INPS dovrà dare tempestiva comunicazione alla Regione Piemonte di eventuali discordanze o inadempienze per l'adozione degli interventi correttivi o dei provvedimenti amministrativi conseguenti;
- che la copertura finanziaria sarà assicurata, nella misura del 93% del totale, secondo la suddivisione fra CIG e mobilità in deroga ridefinita a partire dall'annualità 2013 nella riunione fra i firmatari dell'Accordo Quadro dell'11 febbraio 2014, come precedentemente specificato, dalle risorse stanziati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze con il Decreto Interministeriale n. 86486 del 4 dicembre 2014, integrate dagli eventuali residui dei fondi stanziati con i Decreti Interministeriali n. 78641 del 22 gennaio 2014 e n. 83527 del 6 agosto 2014 nonché da quelli eventualmente ancora disponibili derivanti dalla gestione 2013;
- che spetta all'INPS processare e gestire internamente i dati così acquisiti, organizzare, in quanto Ente pagatore, un efficace monitoraggio delle risorse assegnate al Piemonte, e liquidare le domande autorizzate secondo le modalità previste dall'Istituto d'intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, specificate nel Messaggio INPS n. 372 del 9 gennaio 2014;
- che il rifiuto di un percorso di formazione o di riqualificazione o la mancata frequenza regolare all'attività formativa concordata senza un giustificato motivo comporta per i dipendenti sospesi dal lavoro la decadenza dal trattamento di integrazione salariale, come previsto dall'articolo 4, comma

40 della L. 92 del 28 giugno 2012, fatti salvi i limiti di distanza o i tempi di percorrenza fra la sede dei corsi e la residenza del lavoratore stabiliti dall'art. 4, comma 42 della suddetta Legge, e che è compito dei servizi competenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni verificare tale circostanza, e dell'Amministrazione Provinciale interessata segnalare le persone inadempienti all'INPS e, per conoscenza, alla Regione, per l'assunzione dei provvedimenti conseguenti, secondo quanto disposto dall'art. 4, comma 44 della Legge 92/2012;

– che la Regione assumerà eventuali provvedimenti di annullamento, decadenza o revoca dell'autorizzazione concessa alle domande di CIG in deroga oggetto del presente provvedimento, in relazione all'esito delle attività ispettive svolte dagli organi competenti e delle eventuali verifiche interne o dell'INPS sulle domande autorizzate, come previsto dalle Deliberazioni di Giunta Regionale n. 27-7331 del 31 marzo 2014 e n. 22-263 del 28 agosto 2014 sopra citate, sulla base di valutazioni concordate con la Direzione Regionale INPS.

VERIFICATO

- che le domande di CIG in deroga oggetto del presente provvedimento sono pervenute entro la scadenza prevista;
- che la versione cartacea delle domande è pervenuta corredata dalla marca da bollo richiesta dalla normativa;
- che sussistono sia per le imprese richiedenti che per i loro dipendenti in elenco i requisiti richiesti per accedere all'integrazione salariale in deroga;

tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165/2001;
visti gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/2008;

determina

- di autorizzare l'INPS all'erogazione del trattamento di Cassa Integrazione Guadagni in deroga entro il massimale di Legge, con le eventuali riduzioni previste dall'articolo 2, comma 66 della Legge 28 giugno 2012 n. 92, a favore dei dipendenti che risultano aver fruito dell'integrazione salariale delle imprese riportate nell'Allegato A, riferito alla *Tranche* di spedizione n. 131-2014, parte integrante del presente provvedimento, in relazione a domande di CIG in deroga con inizio nei mesi tra settembre e dicembre 2014 e dalla durata massima rientrante nei limiti richiamati in premessa, entro e non oltre l'ammontare massimo del monte ore indicato nell'elenco allegato;
- di disporre che le domande riportate nell'Allegato A vengano liquidate dall'INPS utilizzando, nella misura del 93% del totale, secondo la suddivisione fra CIG e mobilità in deroga ridefinita a partire dall'annualità 2013 nella riunione fra i firmatari dell'Accordo Quadro dell'11 febbraio 2014, come in premessa specificato, le risorse stanziare dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze con il Decreto Interministeriale n. 86486 del 4 dicembre 2014, integrate con i residui dei fondi stanziati con i Decreti Interministeriali n. 78641 del 22 gennaio 2014 e n. 83527 del 6 agosto 2014, nonché da quelli eventualmente ancora disponibili derivanti dalla gestione 2013, secondo quanto indicato nella Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale per le Politiche Attive e Passive, prot. 0041602 del 4 dicembre 2013;
- di dare atto che verranno adottati provvedimenti di annullamento, decadenza o revoca dell'autorizzazione concessa in relazione all'esito delle attività ispettive svolte dagli organi

competenti e delle eventuali verifiche interne o dell'INPS sulle domande autorizzate, come previsto dalle Deliberazioni di Giunta Regionale n. 27-7331 del 31 marzo 2014 e n. 22-263 del 28 agosto 2014, sulla base di valutazioni concordate con la Direzione Regionale INPS;

- di rinviare all'INPS, quale gestore unico delle risorse relative al sostegno al reddito, sia la liquidazione delle spettanze con le modalità specificate nel Messaggio INPS n. 372 del 9 gennaio 2014, sia la verifica dell'invio dei dati a consuntivo sulla modulistica SR41 entro la scadenza ultimativa di 60 giorni dalla data di fine del periodo di integrazione salariale richiesto, come previsto dalla nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali menzionata in premessa, sia, in generale, il monitoraggio delle risorse assegnate al Piemonte, avvalendosi del proprio sistema informativo e gestionale;

- di demandare al Settore Lavoro della Regione Piemonte i successivi adempimenti operativi e i flussi telematici con l'INPS previsti dalla Convenzione Regione-INPS del 10 luglio 2009 e dalle intese successive definite nei tavoli tecnici nazionali, e gli eventuali interventi correttivi di ordine tecnico derivanti dalle verifiche sulle domande elencate nell'Allegato A effettuate dalle sedi INPS territoriali.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Legge Regionale 22/2010, nonché, ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera a) del Decreto Legislativo n. 33/2013, nel sito istituzionale dell'Ente nella sezione Amministrazione trasparente.

Il Direttore Regionale
Gianfranco Bordone